

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

GUIDA AL CALCOLO DELL'I.M.U. ANNO 2019 - ACCONTO

Le aliquote I.M.U. in vigore per l'**ACCONTO** di imposta anno 2019 sono le seguenti:

Immobili destinati ad Abitazione Principale **classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto.**

4 per mille

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. per pertinenze si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 in ragione di non più di una per ciascuna categoria catastale.

Imposta non dovuta per gli immobili destinati ad Abitazione Principale classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Imposta non dovuta

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

Imposta non dovuta

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

Imposta non dovuta

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Imposta non dovuta

Unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza Anagrafica.

Imposta non dovuta

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Imposta non dovuta

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

Imposta non dovuta

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011.

Imposta non dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013

Fabbricati classificati nella categoria catastale D ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011.

9 per mille

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Imposta non dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della L. 208/2015

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati.

7,6 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Imposta non dovuta

Altri fabbricati e Aree fabbricabili.

7,6 per mille

Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, è stabilita nella misura di € 200,00.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni così come specificato all'articolo 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- c) **Comodato d'uso:** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Dal 01.01.2019 la riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende altresì, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il versamento in acconto, se dovuto, dovrà essere effettuato entro il **17 giugno 2019** utilizzando il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari e postali, da presentarsi in banca o in posta o tramite bollettino postale reperibile presso gli sportelli postali, da presentarsi agli sportelli stessi.

I codici e aliquote da utilizzare per versamento tramite modello F24 e il bollettino postale sono:

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE Quota Comune	Aliquota Comune	Codice Quota Stato	Aliquota Stato
Abitazione principale e pertinenze ove prevista (solo A/1, A/8 ,A/9).	3912	4 per mille		
Altri fabbricati ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011.	3918	7,6 per mille		
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	3930	1,4 per mille	3925	7,6 per mille

ad esclusione dei fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011.				
Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati	3914	7,6 per mille		
Aree fabbricabili.	3916	7,6 per mille		

Codice ente Comune di Parona da utilizzare per il versamento: **G342**

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta **annua** risulta, per ogni contribuente, inferiore o pari a **Euro 2,00**.

Calcolo base imponibile IMU:

Per le categorie catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9	Rendita catastale x 1,05 x 160 x aliquota / 1000
Per le categorie catastali C2-C6-C7	Rendita catastale x 1,05 x 160 x aliquota / 1000
Per le categorie catastali B-C3-C4-C5	Rendita catastale x 1,05 x 140 x aliquota / 1000
Per le categorie catastali A10-D5	Rendita catastale x 1,05 x 80 x aliquota / 1000
Per le categorie catastali D	Rendita catastale x 1,05 x 65 x aliquota / 1000
Per le categorie catastali C1	Rendita catastale x 1,05 x 55 x aliquota / 1000
Terreni agricoli non coltivatore diretto	Reddito dominicale x 1,25 x 135 x aliquota / 1000
Terreni agricoli coltivatore diretto	Reddito dominicale x 1,25 x 75 x aliquota / 1000
Aree edificabili	Valore minimo venale x superficie (mq) x aliquota / 1000

I valori minimi venali in comune commercio per le aree fabbricabili relativi al tributo dovuto per l'anno 2019 sono i seguenti:

DESTINAZIONE D'USO PGT			2019
PIANO DELLA REGOLE AMBITI DELLA RESIDENZA			
PDR NS1 (art.5.3.1A nta)	Con urbanizz.		€ 10,00/mq
PDR NS2 (art.5.3.1B nta) Fino a 1500mq. Superiori a 1500mq.	Con urbanizz. Con urbanizz.		€ 10,00/mq € 30,00/mq
PDR Aree edificate (art.5.3.2 nta)	Con urbanizz.		€ 30,00/mq
PDR Aree con strumenti attuativi in corso (art. 5.3.3 nta)	Senza urbanizz.		€ 20,00/mq
PDR Aree libere di completamento da attuare mediante permesso di costruire convenzionato (art. 5.3.4 nta)	Senza urbanizz.		€ 20,00/mq
DOCUMENTO DI PIANO			
ATR1 "MEGAM" Ambito di trasformazione residenziale	Senza urbanizz.		€ 20,00/mq
PIANO DELLE REGOLE AMBITI DELLA PRODUZIONE E			

<p align="center">DEL TERZIARIO</p> <p>PDR Aree edificate (art.5.4.1 nta)</p> <p>PDR Aree con strumenti attuativi in corso (art. 5.4.2 nta)</p> <p>PDR Aree libere di completamento da attuare mediante permesso di costruire convenzionato (art. 5.4.3 nta)</p> <p>PDR Ambito del parco commerciale comprensivo di insediamenti ed area standard; soggetto a pianificazione attuativa unitaria</p>	<p align="center">Con urbanizz.</p> <p align="center">Senza urbanizz.</p> <p align="center">Senza urbanizz.</p> <p align="center">Con urbanizz.</p>		<p align="center">€ 41,00/mq</p> <p align="center">€ 36,00/mq</p> <p align="center">€ 36,00/mq</p> <p align="center">€ 46.000/mq.</p>
<p align="center">DOCUMENTO DI PIANO INSEDIAMENTI E TRASFORMAZIONI</p> <p>Ambiti di trasformazione a vocazione funzionale produttiva e terziaria e funzioni compatibile Norme tecniche di attuazione DdP</p> <p>LL 1 Ambito di trasformazione “Lungo la Ferrovia” Vocazione funzionale Attività produttive e logistica, terziario e mobilità, per servizi</p> <p>LL 2 Ambito di trasformazione “Sicam +” Vocazione funzionale Artigianato ed industria</p> <p>LL 3 Ambito di trasformazione “Movie +” Vocazione funzionale Area da destinare a parcheggi a servizio della Multisala</p> <p>LL 4 Ambito di trasformazione “sp 106 bis” Vocazione funzionale Commercio in tutte le tipologie e terziario</p> <p>LL 5 Ambito di trasformazione “Raso +” Vocazione funzionale Commercio in tutte le tipologie</p>	<p align="center">Senza urbanizz.</p>		<p align="center">€ 36,00/mq</p> <p align="center">€ 36,00/mq</p> <p align="center">€ 23,00/mq</p> <p align="center">€ 41,00/mq</p> <p align="center">€ 41,00/mq</p>

Il Sindaco
Lorena Marco